

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La dilazione di pagamento infragruppo rientra nel transfer price

di Marco Bargagli

Come noto, la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** prevista nello scambio di beni e servizi infragruppo, è un **argomento di fondamentale importanza** che interessa tutti i **contribuenti ad ampio respiro internazionale**, i quali investono nel mercato estero **tramite imprese controllate** o mediante la costituzione di una **stabile organizzazione**.

In estrema sintesi, il **valore di acquisto o di cessione** praticato nelle **transazioni economiche e commerciali intercompany** non può essere determinato sulla base di **logiche commerciali del gruppo multinazionale** o, ancora, in funzione di **politiche di pianificazione fiscale aggressiva**, ma deve rispondere al c.d. **“principio di libera concorrenza”** recentemente stabilito dall’Ocse a livello internazionale.

Il citato **principio**, specificatamente previsto dall’**articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**, stabilisce che il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Sul punto, **l’ordinamento tributario italiano** contempla **precise regole**: infatti, sulla base delle disposizioni contenute nell’[**articolo 110, comma 7, Tuir**](#) “*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito*”, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

In **ambito internazionale**, le **regole logico-giuridiche** previste per la determinazione dei prezzi di trasferimento sono contenute nelle **linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo**, aggiornate nel **mese di luglio 2017**.

A **livello domestico**, per recepire **concretamente i contenuti delle raccomandazioni internazionali**, in data **14 maggio 2018**, il Mef ha **approvato un apposito decreto**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018**, che prevede **concrete indicazioni** per l’applicazione del citato **principio di libera concorrenza**.

Anche la **prassi operativa** (Cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali,

[circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 11 “*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale*”) si occupa del **transfer pricing**, espressione mediante la quale si identifica la pratica, adottata all'interno di un gruppo di imprese, attraverso la quale si **realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate**, mediante l'effettuazione di **cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti**.

Il citato documento di prassi chiarisce che, con la recente introduzione nel Tuir del **principio di libera concorrenza**, rispetto al precedente approccio basato sul “**valore normale di mercato**”, affermando espressamente i principi **raccomandati dall'Ocse**, il Legislatore oggi ammette la possibilità di considerare più che i **valori “di listino”** (a cui fa riferimento l'**articolo 9 Tuir**), le specifiche **condizioni economiche delle operazioni** (ad esempio, i **termini e le modalità di pagamento**, la **previsione di interessi di mora**, gli **oneri logistici**, il **rischio dei resi o dell'invenduto**).

Sempre in ambito di *transfer price*, con specifico riferimento agli **elementi positivi di reddito** previsti per l'eventuale **dilazione di pagamento** accordata nei confronti di un'impresa appartenente allo stesso gruppo multinazionale, interessanti spunti interpretativi sono rinvenibili nella **sentenza n. 2320/12/2018 della CTR Emilia Romagna**, depositata in data **2 ottobre 2018**.

In particolare, come rilevato dal giudice di merito, la **dilazione di pagamento infragruppo** realizza **un'operazione finanziaria** (*rectius* un vero e proprio **finanziamento**), con conseguente maturazione di **interessi attivi**.

Il caso riguardava una **cessione di beni** da parte di **un'impresa italiana nei confronti di una consociata estera** con il **pagamento dilazionato a 360 giorni** senza, tuttavia, prevedere **l'applicazione di proventi finanziari**.

Il giudice del gravame, **confermando la decisione assunta in primo grado**, accoglieva la tesi dell'Amministrazione finanziaria che aveva constatato, su **base presuntiva**, la **maggior base imponibile soggetta a tassazione**.

In particolare, oggetto della verifica operata da parte dell'Agenzia delle entrate erano stati anche i **termini di pagamento delle fatture di vendita** emesse dall'impresa italiana nei confronti di una **società estera** soggetta al **controllo indiretto da parte della società verificata**.

Nel corso di una verifica fiscale era emersa **l'applicazione di termini di pagamento superiori** rispetto a quelli **praticati nei confronti di clienti terzi** indipendenti **operanti nel medesimo mercato di riferimento (USA)** in quanto, come detto, veniva concesso un **termine di pagamento di 360 giorni**.

A parere del giudice tributario, appariva evidente come il **termine indicato** “*lasci intendere che si realizzi indirettamente un'operazione finanziaria volta a consentire alla società estera di godere*

di beni per la immediata rivendita senza essere tenuta al loro pagamento secondo i termini d'uso commerciale”.

In definitiva, sulla base delle disposizioni sancite dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) la società **mutuante italiana** avrebbe dovuto considerare, quale **elemento positivo del reddito d'impresa**, gli **interessi attivi maturati** calcolati nella misura del **tasso di interesse del 4,635%** (pari all'Euribor 1 m/365 anno 2007, a cui andava **aggiunto lo spread dello 0,5%**).

Master di specializzazione
**GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE
DEL TRANSFER PRICING**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)